

## **Art. 19 - Fondo Assistenza Sanitaria Servizi Integrati (A.S.S.I.)<sup>1</sup>**

Le Parti costituiranno un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti da aziende del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, che risponda ai requisiti previsti dal D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e s.m.i. ("FONDO ASSI"), operante sulla base di apposito Statuto (All. 6) e Regolamento (All. 7).

A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore dei Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti.

Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a:

- a) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, 9 euro mensili per ciascun iscritto;
- b) per il personale assunto a tempo indeterminato e a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto.

I contributi sono versati sul conto corrente bancario N. 1809, IBAN IT 59 H 0312705011000000001809, intestato a FONDO ASSI, con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.

In attesa dell'attivazione del Fondo le aziende accantoneranno le quote previste a far data dal 1° gennaio 2013, che verranno versate al Fondo stesso nel mese di luglio 2013.

Con decorrenza 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto dagli accordi di armonizzazione ed allineamento, di cui all'art. 2, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote è tenuto:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 15 euro lordi da corrispondere per 13 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 62;
- ad assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo, quali risultano dal piano sanitario sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL.

Le prestazioni sono garantite a tutti i lavoratori con periodo di contribuzione regolare come previsto dal Regolamento; successivamente il diritto alle prestazioni sarà riconosciuto solo in costanza di versamento dei contributi suddetti dalla data di iscrizione.

Le adesioni successive al 1° gennaio 2013 prevedranno una quota una tantum, in sede di prima iscrizione, pari a 30 euro per lavoratore.

---

<sup>1</sup> testo modificato con Accordo del 14.12.2016